

## DETERMINAZIONE n. 025 del 06/03/2020

Oggetto: Modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81.

### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto n. 147 del 17.04.2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione Sardegna con il quale il Sig. Tarcisio Agus, è nominato - unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e, che lo stesso ha preso servizio in data 25 ottobre 2017 a seguito di collocamento fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza;

#### VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 gennaio 1975, n. 70 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 2004;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**PREMESSO** che è tuttora in corso la predisposizione del Bilancio di previsione 2020 e della documentazione di supporto;

**VISTO** l'art. 23 comma 1 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e ss.mm.ii. in virtù del quale *"nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi"*;



PARCO LETTERARIO "GIUSEPPE DESSI"

**VISTO** l'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23 luglio 2004;

**PREMESSO** che la progressiva digitalizzazione della società contemporanea, le sfide che sorgono a seguito dei cambiamenti sociali e demografici o, come di recente, da situazioni emergenziali, rendono necessario un ripensamento generale delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in termini di elasticità e flessibilità, allo scopo di renderla più adeguata alla accresciuta complessità del contesto generale in cui essa si inserisce, aumentarne l'efficacia, promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contribuendo, così, al miglioramento della qualità dei servizi pubblici;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 04/03/2020, recante *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 1, lettera n. che recita *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;

**VISTO** il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 14 della Legge n. 124 del 2015 e pertanto è stato superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTA** la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del Decreto Legge n. 6 del 2020”* e in particolare l'art. 3 che prevede *“Ferme restando le misure adottate in base al Decreto Legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con*

riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” con la quale è stato dichiarato, per mesi 6 dalla data di emanazione del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTE** le integrazioni normative operate dalla Legge di Bilancio 2019 per effetto delle quali, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

**VISTA** la Direttiva n. 3 del 01/06/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “*Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*” che definisce gli indirizzi per l’attuazione delle predette misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per l’attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro;

**VISTA** la Legge n. 81 del 22/05/2017, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*” e in particolare:

- l’art. 18 comma 1, che recita “*Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva*”;

- l’art. 19 comma 1, che recita “*L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro*”;

**VISTA** la Legge n. 124 del 07/08/2015, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare l’art. 14, comma 3, secondo cui “*Con direttiva del Presidente del*

Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 82 del 07.03.2005, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali.”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;

**VISTA** la Legge n. 53 del 08/03/2000, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

**VISTA** la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 08/03/1999, recante “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191”;

**VISTO** l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale per il personale impiegato nel Comparto Funzioni Centrali;

**CONSIDERATO** opportuno procedere in merito allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;

**ACCERTATA** la propria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

1. di **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di **autorizzare** il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
3. di **autorizzare** l'impiego delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
4. di **demandare** a successivo atto di ricognizione interna l'individuazione:
  - delle attività che non sono compatibili con le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, resa a distanza, che non comporti disagi alla funzionalità delle strutture e alla qualità dei servizi;
  - della platea dei destinatari, ferma restando la necessità di garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra personale impiegato a tempo determinato e personale impiegato a tempo indeterminato nonché tra personale in regime di tempo pieno e personale in regime di tempo parziale;
  - le modalità di lavoro agile (risultati attesi, articolazione del lavoro, fasce di contattabilità, etc)
  - delle modalità del monitoraggio dei risultati della prestazione, in termini sia qualitativi che quantitativi, in relazione alle priorità definite;
5. di **demandare** a successivo provvedimento la determinazione degli effetti contabili scaturenti dall'adozione del presente provvedimento;
6. di **pubblicare** nel sito istituzionale la presente determinazione nell'apposita sezione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

IGLESIAS, 06 Marzo 2020

Il Direttore

**Ciro Pignatelli**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*



Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii..

IGLESIAS, 06 Marzo 2020

Il Direttore

*Ciro Pignatelli*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



PARCO LETTERARIO "GIUSEPPE DESSI"